MACROGI Srl s.u.
C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it

OGGETTO: DECRETO LEGGE 19 DEL 24/03/2024
Modifiche settore edilizio e connessi

Iniziamo una prima analisi delle novità MOLTO IMPORTANTI inserite nel Decreto in oggetto.

Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco.

Significa che tutte le imprese, di qualsiasi tipo ed attività, che operano nel cantiere devono applicare ai dipendenti non solo il Contratto di Lavoro Nazionale maggiormente rappresentativo, quindi quello firmato da Cgil – Cisl – Uil, ma anche le integrazioni provinciali o regionali, tradotto significa un possibile aumento dei costi.

Somministrazione illegale di manodopera: l'utilizzo di manodopera fornita da imprese non autorizzate comporta una serie di sanzioni, ora aumentate sia in capo all'impresa che procura questa manodopera sia all'utilizzatore, oltre alla sanzione è previsto anche l'arresto fino a 3 mesi e sanzioni fino a 50 mila euro.
Vengono inseriti ulteriori vincoli al lavoro occasionale in agricoltura (ex voucher).
Nel caso di verifiche effettuate nel cantiere, ove non emergano irregolarità, l'Ispettorato del Lavoro inserisce l'impresa in uno specifico elenco che la esonera, per 12 mesi, da verifiche della stessa tipologia (sono possibili verifiche su norme e regole diverse da quelle inizialmente verificate).

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del

lavoro.

Questo significa che da Ottobre 2024, salvo rinvii, tutte le aziende che operano nei cantieri edili, sia che siano edili che impiantistiche, società o imprese individuali, devono ottenere la patente. Per ottenere la patente devono adempiere ai punti da A a F. Quindi attestazione dei corsi formativi, Durc e in aggiunta Durf. Il Durf è rilasciato, su richiesta, dall'Agenzia delle Entrate e viene emesso solo se l'impresa non ha debiti fiscali (non sono considerati debiti quelli rateizzati sia a livello di avvisi bonari che di cartelle esattoriali).

La patente prevede, come quella di guida, un massimo di 30 punti che vengono scalati in caso di infortuni, 20 punti in caso di infortunio mortale, infortunio con invalidità assoluta o parziale 15 punti, infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni, 10 punti. Scendendo sotto i 15 punti l'azienda non può operare, può recuperare 5 punti per volta, come per la patente, facendo specifici corsi (ancora da determinare), posso al massimo recuperare 15 punti. In caso di infortunio mortale o con invalidità l'Ispettorato può, in ogni caso, sospendere l'attività dell'impresa per un massimo di 12 mesi.
L'utilizzo nel cantiere di aziende prive della patente o con patente inferiore ai 15 punti comporta una sanzione a carico dell'appaltatore da 6 a 12 mila euro e l'interdizione a appalti pubblici per 6 mesi.
Sono escluse dall'obbligo di patente le imprese con certificazione SOA

Viene previsto un nuovo regime sanzionatorio per i contributi Inps non pagati e una nuova procedura con cui l'Inps comunicherà all'impresa la situazione debitoria chiedendo chiarimenti e invitando, ove lo ritenga, il titolare o legale rappresentante presso la propria sede per ulteriori spiegazioni.

Il presente è un Decreto Legge e quindi deve essere convertito entro 60 giorni con eventuali modifiche, ma data la situazione post cantiere di Firenze riteniamo difficile che venga reso meno pesante.
Invitiamo quindi tutte le imprese, di qualsiasi tipo, che operano nei cantieri a valutare se siano già in grado di avere la documentazione di cui alla patente e se no, di valutare cosa fare, da Ottobre 2024 o prevedibilmente, conoscendo il sistema Italia, da Gennaio 2025, potrebbero diventare inattive.

Si attendono chiarimenti e interpretazioni da parte dei vari Enti, Associazioni, Sindacati, eccetera, alcuni punti devono, effettivamente, essere chiariti.

Macrogi srl su